



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Città Metropolitana di Cagliari

**PIANO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI TELE-RADIO COMUNICAZIONE**



**Aggiornamento
2023**

**RELAZIONE
CONTRODEDUZIONI**

Il Dirigente del Settore 10
Dott. Raffaele Cossu

Il RUP
Ing. Roberta Porcu

Legale rappresentante di Leganet srl
Dott. Alessandro Broccatelli

Leganet S.r.l.
L'Amministratore Unico
Alessandro Broccatelli



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

**Settore 10 – Entrate, Patrimonio e Demanio, SIC, URTD e Innovazio
Provveditorato e Economato**

Servizio Gestione Patrimoniale

Prot. _____/_____

Quartu Sant'Elena 13.06.2023

All'Assessore al Patrimonio
Salvatore Sanna

SEDE PROPRIA

Oggetto: PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE E DEL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA BOZZA PRELIMINARE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 96 DEL 12.05.2023.

Premesso che:

con deliberazione n. 96 del 12.05.2023 la Giunta Comunale, sulla base della documentazione predisposta dagli Uffici del Settore 10 - Entrate, Patrimonio e Demanio, SIC, URTD e Innovazione, Economato e Provveditorato, con il supporto dell'operatore economico Leganet SpA a tal fine individuato:

- 1) ha approvato le elaborazioni preliminari predisposte dagli Uffici del Settore 10 - Entrate, Patrimonio e Demanio, SIC, URTD e Innovazione, Economato e Provveditorato, con il supporto dell'operatore economico Leganet srl incaricato con D.D. n. 178 del 15.02.2023, ed in particolare:
 - Regolamento per l'insediamento, l'esercizio e il monitoraggio degli impianti di tele-radiocomunicazione – Aggiornamento 2023;
 - Piano Comunale per l'installazione di impianti di tele-radiocomunicazione - Aggiornamento 2023 (Quadro d'unione e tavole grafiche da 1 a 17) e Catasto impianti;
- 2) ha dato mandato al Dirigente del Settore 10 - Entrate, Patrimonio e Demanio, SIC, URTD e Innovazione, Economato e Provveditorato, in attuazione dei principi di trasparenza efficacia e leale collaborazione, di avviare tempestivamente la fase delle deduzioni e controdeduzioni, anche tramite procedura on line raggiungibile sul sito istituzionale, coinvolgendo tutti i soggetti di cui appresso, ossia:
 - gli Operatori della Telefonia mobile;
 - le c.d. Tower Company;
 - l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
 - l'ente di coordinamento e di indirizzo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);
 - tutti gli altri professionisti coinvolti nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia mobile nel territorio comunale;

CONSIDERATO che con Invito a formulare proposte prot. n. 37132 del 12.05.2023, inviato via PEC a tutti i soggetti interessati, è stata tempestivamente e formalmente avviata la fase delle deduzioni e controdeduzioni e che tale fase è stata agevolata mediante specifica sezione del sito istituzionale raggiungibile mediante il link:

<https://www.comune.quartu.ca.it/novita/comunicati-stampa/6448-aggiornamento-piano-antenne-2023>, oltreché mediante pubblica affissione di avvisi negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale distribuiti sul territorio comunale e specifici articoli apparsi sulla stampa a diffusione regionale;

DATO ATTO che il medesimo Invito a formulare proposte prot. n. 37132/2023 prevedeva:

- la scadenza per la presentazione di deduzioni fissata entro e non oltre le ore 9:00 del 29 maggio 2023, esclusivamente e a pena di non ammissibilità mediante l'invio di ISTANZA ONLINE;
- l'inammissibilità delle osservazioni non pertinenti o non basate su evidenze scientifiche, ossia su dati, teorie e conclusioni non previamente assoggettate, per la loro estrapolazione, al metodo scientifico-sperimentale;
- l'irricevibilità delle osservazioni pervenute oltre i suddetti termini o tramite indirizzo di posta elettronica semplice, od ancora trasmesse con altra modalità rispetto a quella prevista;

PRESO ATTO che entro il termine perentorio suddetto sono pervenute le seguenti deduzioni da parte di Operatori qualificati:

- ILIAD SPA_Prot. n. 40801 del 25.05.2023;
- OPNET SPA_Prot. n. 41401 del 26.05.2026;
- WIND TRE SPA_Prot. n. 41278 del 26.05.2026;

PRESO ATTO altresì che il Project manager della società Leganet srl in data 05.06.2023 ha comunicato che il 31.05.2023 alle ore 12:36 è stato trasmesso esclusivamente ad un indirizzo di posta elettronica della società il Piano di Rete, datato 30 maggio 2023, dell'operatore telefonico Vodafone Italia SpA;

VALUTATO che tale documento, peraltro completamente carente della documentazione richiesta mediante il sistema di ISTANZA ONLINE, è stato trasmesso oltre il termine perentorio imposto per la presentazione delle osservazioni dall'Invito a formulare proposte prot. n. 37132/2023, con modalità differente rispetto a quella prevista e mai trasmesso in entrata al protocollo generale dell'Amministrazione precedente e per questi motivi da considerarsi irricevibile;

Tutto ciò premesso,

si provvede ad analizzare le singole Osservazioni sulla bozza di Regolamento approvata con atto di G.C. 96/2023 presentate nei termini dagli operatori telefonici.

Per chiarezza di esposizione si riporteranno i singoli articoli del Regolamento in aggiornamento, così come approvati dalla Giunta Comunale, e a seguire le Osservazioni per singolo operatore telefonico. Inoltre si esporranno in forma tabellare le singole considerazioni operate sulle aree di ricerca individuate nei Piani di Rete proposti dai Gestori che sono intervenuti nel procedimento.

OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO

OSSERVAZIONI WINDTRE SpA - prot. n. 6868 del 26.05.2023

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina il corretto insediamento urbanistico ambientale e territoriale degli impianti di telecomunicazione, tra cui le stazioni radio base per telefonia mobile, originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di:
 - a) minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
 - b) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
 - c) minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - d) garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.
2. Parte integrante del presente Regolamento è l'allegato **"Piano comunale triennale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile"** (nel prosieguo anche "Piano Triennale Generale di Localizzazione" o solo "Piano" o "Piano Antenne"), costituito da più elaborati grafici (planimetrie) sui quali sono mappati:
 - a) Gli impianti di telefonia mobile (di seguito anche Stazioni Radio-Base - SRB) esistenti;
 - b) I siti pubblici – fondi e/o edifici – utilizzabili, designati dall'Amministrazione per ospitare future possibili installazioni, salve le circostanze, gli ordini di preferenza e le eccezioni, puntuali e non generalizzate, di cui appresso;
 - c) I siti pubblici e/o privati – puntuali, circoscritti e non generalizzati – ove, per le loro caratteristiche, si ritiene necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della legge nr. 36/2001 e s.m.i. (c.d. siti sensibili).

1. Osservazione all'art. 1, comma 1, punto a) – FINALITA' del Regolamento

"Il rispetto e la verifica sull'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è di competenza esclusiva dell'Arpa che la esegue nel rispetto della normativa vigente. In caso di parere favorevole ARPA è precluso al Comune di muovere contestazioni relative agli aspetti radioprotezionistici. Valga anche il richiamo al principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i. , inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre".

Controdeduzione all'Osservazione 1

Le osservazioni al comma 1, punto a) dell'art. 1 – FINALITA' del Regolamento NON SONO ACCOGLIBILI.

Con riferimento alle contestazioni mosse al punto a) si eccepisce che l'Ente, con il presente regolamento, non addivene ad esercitare competenze di tipo radio protezionistico volte direttamente alla tutela della salute, bensì esercita i propri poteri codificati all'art. 8, L. 36/2001 in punto di governo del territorio.

Le disposizioni non sono giammai il frutto dell'esercizio di funzioni in ambito sanitario/radio-protezionistico, ma di mera pianificazione attiva e consapevole dello sviluppo urbano e dei servizi ivi insistenti, per la tutela ultima dei cittadini e della qualità della vita. Pertanto laddove sono poste delle limitazioni queste sono:

- 1- Abilitate dalla legge;
- 2- Precise e contestualizzate;
- 3- Derogabili sussistendone i presupposti;
- 4- Atte a tutelare siti reputati “sensibili” dall’Ente all’emissione (entro ogni misura), laddove è lasciata all’Ente stesso libera facoltà di individuarli, fermo il rispetto delle necessità funzionali dell’infrastruttura.

Le norme inerenti i profili contestati sono, come sopra accennato, meramente attuative della normativa generale sovraordinata, che si intende sempre richiamare e rammentare e che non viene ad essere derogata. A tal proposito si rammenta che la finalità-presupposto contestata è perseguibile dall’Ente per espressa previsione di legge: l’art. 8, co. 6, l. 36/2001, così recita: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”*.

2. Osservazione all’art. 1, comma 1, punti b) e c)– FINALITA’ del Regolamento

“Il Comune non può imporre misure volte a mitigare l’impatto visivo degli impianti; solo ove l’intervento sia da realizzare in area vincolata, sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. n.42/04, è possibile l’imposizione di misure mitigative, da concordare con la soprintendenza nell’ambito del procedimento a ciò deputato. ...il procedimento di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, sostituisce e assorbe il procedimento abilitativo edilizio, e conseguente assorbe tutti gli elementi necessari nel suo ambito, ivi compresa l’esame di impatto paesistico. Inoltre, come già osservato, dagli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, si evince che sono fatti salvi solo i procedimenti a tutela di <<beni ambientali>>, ossia di beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico, e non i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio a prescindere dall’esistenza di un vincolo specifico») (Cons. St. sent. 7943/2009).

Inoltre, il Comune non può imporre modalità realizzative; questa disposizione contrasta con il principio di semplificazione, cui si correla la necessaria tassatività dei documenti da porre a corredo delle istanze/s.c.i.a.”

Controdeduzione all’Osservazione 2

Le osservazioni al comma 1, punti b) e c) dell’art. 1 – FINALITA’ del Regolamento NON SONO ACCOGLIBILI.

Per quanto attiene alle osservazioni mosse all’art. 1, co. 1, punto b) e c), e con esso all’art. 7, invece, si segnala come le accortezze richieste prescindano dalla insistenza di vincoli paesaggistico-ambientali e sono volte alla tutela del territorio nel complesso, dell’impatto visivo e della qualità e del pregio dei luoghi di per sé stessi. Anzi, l’articolo inerisce proprio tutta quella serie di circostanze nelle quali l’installazione avviene fuori da aree vincolate, ma pur sempre significative per il valore che rivestono dal punto di vista sociale, economico, turistico, paesaggistico locale, etc. Aspetti rilevanti alla luce di una corretta, ragionevole, ordinata e funzionalizzata azione di pianificazione territoriale di prossimità per uno sviluppo armonico e virtuoso dell’area.

Neppure è vero che tali prescrizioni debbano per forza essere formulate in seno all’atto autorizzativo, dovendo il Gestore, sulla scorta già solo della presente disposizione, adottare – nei limiti della ragionevolezza e valutate le peculiarità della circostanza ed il valore dell’ambiente – ogni

accorgimento utile per l'inserimento discreto degli impianti nel contesto naturalistico ed urbano, recependo le linee d'indirizzo e le prescrizioni regolamentari nei documenti di progettazione, la quale deve avvenire in armonia con il contesto e non avulsa da esso.

3. Osservazione all'art. 1, comma 2 – FINALITA' del Regolamento

“Secondo l'indirizzo consolidato è preclusa ai Comuni la specifica individuazione delle aree del territorio destinate ad ospitare gli impianti di tlc; “Sono legittimi i regolamenti comunali che individuano aree interdette alla installazione degli impianti ... sono da censurare le previsioni regolamentari che individuano specificamente solo le aree in cui è ammessa installazione” (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. n.6568 del 12.06.2018). “...è illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare (TAR Catania, sent. n.140/02).

L'indicazione di realizzare gli impianti su aree pubbliche lascia comunque impregiudicata la possibilità, per il gestore, di utilizzare aree private, laddove le prime non risultino concretamente utilizzabili per il soddisfacimento delle esigenze di copertura (cfr. Cons. St., sent. n.213/2021); in ogni caso, è onere dell'autorità comunale dimostrare - al fine di giustificare un diniego per una localizzazione su area non preferenziale – l'idoneità tecnica, per il soddisfacimento delle esigenze di copertura, della soluzione indicata in via preferenziale (cfr. TAR Venezia, sent. n.401/2021)”.

Controdeduzione alle Osservazioni 3, 8 e 14

Le osservazioni mosse agli artt. 1, co. 2, 6, co. 3, e 9, co.1, del Regolamento NON SONO ACCOGLIBILI e possono essere trattate congiuntamente.

Il Comune garantisce sempre la facoltà di allocarsi altrove rispetto ai siti cc.dd. **preferenziali o utilizzabili**, ma, nell'ottica di una leale ed efficace collaborazione, nonché coerentemente con le prerogative riconosciute agli Enti Locali in punto di pianificazione e gestione del territorio, chiede di prevenire ipotesi di ubicazione non già concordata e/o pianificata sulla scorta della precedente messa in opera di un previo, pubblico, inclusivo e trasparente dialogo nella fase di redazione degli elaborati cartografici e regolamentari; dialogo che si è tradotto nella presente attività di audizione che ha il precipuo scopo di prevenire contrasti, agevolare lo sviluppo della rete e addivenire a soluzioni utili e condivise nell'interesse collettivo di breve, medio e lungo periodo, salvo esigenze eccezionali che si pongono in deroga ai cc.dd. piani di rete e salva sempre l'inesistenza di soluzioni alternative.

L'Ente chiede, dunque, di succintamente motivare la proposta in deroga al piano comunale e al proprio Piano di rete cui invero si contravviene, e ciò sia perché gli elaborati vengono previamente sottoposti ai Gestori, che hanno, pertanto, già avuto facoltà di esprimersi, inficiarli, eccepirli e contestarli; sia per concedere all'Ente stesso la possibilità di studiare entro termini temporali ben precisi proposte localizzative adeguate e/o alternative; il tutto nel rispetto dei principi di leale e proficua collaborazione, degli obiettivi di copertura, delle esigenze di certezza, prevedibilità e stabilità ragionevole nell'amministrazione della *res pubblica*, nonché di celerità e semplificazione degli iter in materia.

Peraltro, richiamando quanto sopra accennato, l'onere di stimolare un (eventuale e mai automatico) dialogo, richiedendo di motivare una determinazione contraria al piano di rete o al presente piano antenne, è prerogativa dell'Ente, prima di esprimere un diniego, avendo cura della più recente giurisprudenza (cfr. “TAR Roma, sent. 2591/2021”).

In questo modo il presente regolamento non viola le finalità acceleratorie e semplificatorie del Codice: il Comune pone in essere un'attività di pianificazione periodica per aprire autostrade nell'azione dei Gestori licenziatari, i quali partecipando all'iter di elaborazione si assicurano l'individuazione e la fruibilità di aree/siti “hotspot”, utili per lo sviluppo della rete. A contrario, viola i

principi di leale collaborazione disattendere o ignorare i tentativi di questa Amministrazione di realizzare e contemperare i diversi interessi in gioco, motivo per cui potrebbe ritenersi opportuno instare per chiarimenti (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 6, d.lgs. n. 259/2003) che scongiurino il diniego (diritto e prerogativa di quest'Ente ex art. 44, co. 10, d.lgs. n. 259/2003). Un'indiscriminata azione dei Gestori sul territorio, libera da vincoli e limiti, si pone in ulteriore contrasto con l'art. 8, L.36/2001 che autorizza i Comuni all'adozione di regolamenti pianificatori che, se venisse accolta integralmente la tesi del Gestore osservante, non avrebbero sostanzialmente ragion d'esistere.

Sempre nel rispetto dei diversi interessi coinvolti, si chiarisce che è sempre fatta salva la possibilità di aggiornamento della cartografia di cui al piano antenne per esigenze di copertura con l'individuazione di siti disponibili, correzione di siti sensibili o puntuale deroga *tout-court* ai criteri distanziali.

ARTICOLO 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di tele radiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti UMTS, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Quartu Sant'Elena.
2. Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente Regolamento:
 - a) Le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz;
 - b) Gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - c) Gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

Anche per le sopradescritte fattispecie deve, in ogni caso, essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla vigente normativa statale.

3. Ai fini del presente Regolamento, si richiama e si applica la normativa di settore vigente nazionale e regionale, cui pedissequamente si conforma, e in particolare:
 - Legge 22.02.2001 nr. 36 e s.m.i.;
 - D.P.C.M. dell'08.07.2003;
 - Decreto Legislativo del 01.08.2003 nr. 259 e s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 - L.R. n. 24/2016;
 - D.G.R. n. 12/24 del 25.3.2010 e allegati;
 - Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98.
 - Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, nr. 207.
4. Nel prosieguo del presente documento si ritengono valide le definizioni di cui alle norme anzidette, e i in particolare:
 - **SRB - Stazione Radio Base** (di seguito anche impianti di telefonia mobile o impianti di tele radiocomunicazione): è un ripetitore di segnale radio per la telefonia mobile.
 - **CEM**: campo elettromagnetico.
 - **Co-ubicazione, co-siting**: condivisione di siti o strutture fisiche per la installazione di impianti di trasmissione del segnale di telefonia mobile.
 - **Macro-cella**: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 5 W.
 - **Microcella**: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al

collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 W.

- **Gestore** (di seguito anche Operatore): è una singola società licenziataria del servizio di telefonia cellulare iscritta presso l'Elenco nazionale delle imprese autorizzate ad offrire servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del Decreto legislativo 259/2003. Sono Gestori anche i c.d. Operatori infrastrutturali muniti di Autorizzazione generale per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica, ossia coloro che mettono a disposizione di tutti gli Operatori di telefonia mobile presenti sul mercato italiano le infrastrutture che essi stessi realizzano e gestiscono (torri, tralicci e pali, sistemi distribuiti di antenne – DAS, ecc.).
- **Limiti di esposizione:** sono valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (art. 3 D.M. 381/98).
- **Obiettivo di qualità:** il valore di campo elettromagnetico determinato da un impianto radio-base e misurato in ogni luogo adibito a permanenza prolungata di persone, inteso come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentano da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare insieme alle tele radiocomunicazioni in regime di liberalizzazione, e dall'altro la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile.

4. Osservazione all'art. 2, comma 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

"In riferimento alle procedure autorizzative queste devono fare riferimento solo alle disposizioni di legge, che oggi assoggettano l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia agli iter semplificati di cui agli art. 44, art.45, art.46, art.47 e art 48 del Codice delle Telecomunicazioni.

Anche in riferimento all'iter, alle modalità ed alle tempistiche delle procedure autorizzative Codesto Spett.le Ente deve fare riferimento al citato Codice delle Telecomunicazioni."

Controdeduzione all'Osservazione 4

Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 2, co. 3, queste NON SONO ACCOGLIBILI in quanto non recano alcuna istanza specifica o argomentazione puntuale.

5. Osservazione all'art. 2, comma 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

"Ultimo capoverso: definizione di "Obiettivo di qualità" così come definito si scontra con il principio di neutralità delle tecnologie"

Controdeduzioni all'Osservazione 5 e all'Osservazione 11

Le osservazioni all'art. 2, co. 4, e art. 6, co. 8, possono essere trattate congiuntamente e NON SONO ACCOGLIBILI.

Il regolamento, in attuazione delle finalità cui deve tendere ai sensi di legge, si limita a richiedere l'utilizzo delle migliori e più aggiornate tecnologie esistenti sul presupposto che le stesse siano in grado di offrire il miglior compromesso tra garanzie di copertura, servizi e tutela della salute.

La normativa, inoltre, pone una regola generale raccomandando in via di principio l'utilizzo dei **migliori** apparecchi, nonché di impianti e/o soluzioni poco impattanti per la tutela del pregio e dell'impatto visivo del luogo, in ossequio al dettato legislativo che ammette l'Ente a governare lo sviluppo e la trasformazione virtuosa e positiva del territorio, anche alla luce degli innovati artt. 9 e 41 Cost.

ARTICOLO 5 - OBIETTIVI DI QUALITÀ'

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la progettazione, la

realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione

2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. dell'8.07.2003.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. dell'8.07.2003.

6. Osservazione all'art. 5 - OBIETTIVI DI QUALITÀ

“Il rispetto e la verifica sull'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici e di competenza esclusiva dell'Arpa che la esegue nel rispetto della normativa vigente ed in caso di parere favorevole ARPA e alquanto improbabile che il Comune possa muovere contestazioni su questo specifico aspetto. Inoltre, questa disposizione contrasta con il principio di semplificazione, cui si correla la necessaria tassatività dei documenti da porre a corredo delle istanze/s.c.i.a. e valga anche il richiamo al, più volte citato, principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i., inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre.”

Controdeduzioni alle Osservazioni 6, 13, 15 e 19

Le osservazioni agli artt. 5, 8, 9, co. 2, e 14 del Regolamento NON SONO ACCOGLIBILI e possono essere trattate congiuntamente.

Nessuna normativa, infatti, osta a che l'Ente Locale approfondisca le verifiche (se) svolte dall'ARPA, esercitando così azioni di governo e monitoraggio del territorio.

In più, con riferimento puntuale a quanto osservato rispetto alla prescrizione normativa circa il rispetto dei limiti di emissione, occorre rappresentare che la richiesta risponde a esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'ente locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere di rispettare i livelli di fondo o di effettuare controlli interviene ad impianto già autorizzato e installato.

ARTICOLO 6 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. La dislocazione degli impianti nel territorio comunale è concordata tra l'Amministrazione Comunale e i gestori secondo un programma triennale.
2. In relazione alle migliori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, gli impianti disciplinati dal presente Regolamento devono essere installati prioritariamente sugli immobili indicati dal Comune come “utilizzabili” ai sensi delle tavole allegate (c.d. “Piano di localizzazione antenne” od anche solo “Piano antenne”), nonché comunque su immobili di proprietà pubblica laddove i primi si rivelassero inadeguati per sopravvenute esigenze di copertura non già rappresentate in occasione della pianificazione triennale.
3. Potranno essere installati impianti su immobili privati esclusivamente nel caso di non disponibilità di immobili pubblici.
4. Nel caso di installazione su immobili pubblici saranno stipulate fra i soggetti gestori e l'Amministrazione Comunale delle convenzioni/contratto regolanti la locazione, concessione o altra pattuizione riferita all'immobile comunale.
5. Il conduttore dell'impianto su immobili comunali potrà sublocare ad altri operatori del settore

della telefonia mobile, gli impianti realizzati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 del D.lgs. 259/03 e s.m.i. nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è prioritariamente prevista la coubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i soggetti gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente. I proprietari dell'infrastruttura (es. pali, tralicci, ecc.) sono obbligati ad ospitare i gestori di servizi di telefonia mobile fino a saturazione dei livelli di campo elettromagnetico stabiliti dalla legge. L'obbligo è appositamente ribadito nei singoli contratti stipulati con il Comune concedente l'immobile.

6. Nel caso di sublocazione, il conduttore dovrà corrispondere un incremento del canone dovuto al Comune per ogni eventuale ulteriore gestore allocato sull'impianto.
La sublocazione dovrà essere comunicata al Comune via p.e.c., fermo restando la presentazione della specifica richiesta abilitativa all'installazione dell'impianto da parte della sublocatrice al competente ufficio SUAPE.
7. Il canone annuale di locazione/concessione o altra pattuizione e quello di sublocazione verranno determinati dall'organismo comunale competente e saranno annualmente oggetto di aggiornamento secondo l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo definito dall'ISTAT secondo legge. Tali importi costituiranno la base d'asta pubblica da utilizzarsi in sede di gara per l'affidamento, in locazione/concessione o altra pattuizione, degli immobili indicati dal Comune come "utilizzabili" per il corretto insediamento urbanistico ambientale e territoriale degli impianti di tele radiocomunicazione.
8. In sede di progettazione esecutiva, nel rispetto dei condizionamenti imposti dallo stato dei luoghi, potranno essere apportati, in accordo con l'Amministrazione comunale, modesti spostamenti della localizzazione, finalizzati a minimizzare gli elementi di disturbo, senza che ciò costituisca variante alla localizzazione stessa.

7. Osservazione all'art. 6, comma 2 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

"Il Comune non può imporre misure volte a mitigare l'impatto visivo degli impianti; solo ove l'intervento sia da realizzare in area vincolata, sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. n.42/04, è possibile l'imposizione di misure mitigative, da concordare con la soprintendenza nell'ambito del procedimento a ciò deputato. ...il procedimento di cui all'art. 87, d.lgs. n. 259/2003, sostituisce e assorbe il procedimento abilitativo edilizio, e conseguente assorbe tutti gli elementi necessari nel suo ambito, ivi compresa l'esame di impatto paesistico. Inoltre, come già osservato, dagli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, si evince che sono fatti salvi solo i procedimenti a tutela di <<beni ambientali>>, ossia di beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico, e non i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio a prescindere dall'esistenza di un vincolo specifico») (Cons. St. sent. 7943/2009) .

L'indicazione di realizzare gli impianti sulle aree pubbliche, indicate a Piano, lascia comunque impregiudicata la possibilità, per il gestore, di utilizzare aree private, laddove le prime non risultino concretamente utilizzabili per il soddisfacimento delle esigenze di copertura (cfr. Cons. St., sent. n.213/2021); in ogni caso, è onere dell'autorità comunale dimostrare - al fine di giustificare un diniego per una localizzazione su area non preferenziale - l'idoneità tecnica, per il soddisfacimento delle esigenze di copertura, della soluzione indicata in via preferenziale (cfr. TAR Venezia, sent. n.401/2021)."

Controdeduzione all'Osservazione 7

L'osservazione NON E' ACCOGLIBILE

Oltre a richiamare quanto già esposto circa la designazione di siti puntuali, si evidenzia come il Comune incoraggi e promuova uno sviluppo della rete TLC mobile non avulso dal contesto e in sovrapposizione ad esso; coerentemente con le proprie prerogative l'Ente ci tiene a favorire l'infrastrutturazione cogliendo con essa l'occasione per ammodernare il contesto, i servizi e incrementare sicurezza e funzionalità degli stessi. In questo senso deve essere vista la disponibilità dell'Ente ad accogliere soluzioni realizzative che utilizzino supporti o immobili esistenti, aventi natura e funzione propria, o comunque che non si pongano in contrasto e/o sovrapposizione con essi. La richiesta – letta nei crismi della ragionevolezza – non è limite al buon governo del territorio, ma espressione di esso.

8. Osservazione all'art. 6, comma 3 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

“Secondo i principi più volte richiamati, frutto di elaborazione giurisprudenziale, la possibilità di installare impianti su aree private deve essere generalmente riferita al caso in cui gli immobili indicati a Piano non siano concretamente utilizzabili per il soddisfacimento delle esigenze di copertura.

L'indicazione di realizzare gli impianti su aree pubbliche lascia comunque impregiudicata la possibilità, per il gestore, di utilizzare aree private, laddove le prime non risultino concretamente utilizzabili per il soddisfacimento delle esigenze di copertura (cfr. Cons. St., sent. n.213/2021);”

Controdeduzione all'Osservazione 8

Le osservazioni mosse agli artt. 1, co. 2, 6, co. 3, e 9, co. 1, del Regolamento NON SONO ACCOGLIBILI e possono essere trattate congiuntamente. Vedi a tal proposito Controdeduzione all'Osservazione 3.

9. Osservazione all'art. 6, comma 5 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

“In tale comma si prescrive al secondo capoverso: la priorità della co-ubicazione fisica degli impianti. Secondo l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato non è consentito ai Comuni prevedere misure atte ad imporre o anche solo ad incentivare la condivisione delle infrastrutture tra gli operatori di rete.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice delle Telecomunicazioni (già articolo 89) il potere d'imporre la condivisione delle infrastrutture di telecomunicazione elettronica e di esclusiva competenza Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

“Fondate, infine, sono le censure alla sentenza impugnata relative alla ritenuta legittimità dell'art.5, comma 3, del Regolamento: che - secondo il giudice di primo grado - postula la mera preferibilità, e non l'obbligatorietà, della coubicazione degli impianti. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che l'art. 89, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ha espressamente affermato che spetta alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture. Il che rende irrilevante ogni altra considerazione del TAR Veneto sul fatto che la norma regolamentare impugnata ha previsto la mera "preferibilità" anziché la "obbligatorietà" della condivisione degli impianti di telefonia. In secondo luogo, non ha alcun rilievo sottolineare che la preferibilità della coubicazione degli impianti risponda "ad evidenti ragioni di concentrazione ed economicità" dato che non sempre il co-sting (strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico) è in grado di garantire un minore impatto per ciò che riguarda l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” (Cons. St., sent. n.1431/2007). Il Comune non può pertanto porre a carico dei Gestori alcun adempimento in merito alla fattibilità del co-sito ne può subordinare il rilascio dei titoli autorizzativi per singola installazione al previo esperimento di verifiche relative al co-sito.

Sul punto, è stato in giurisprudenza ribadito “l’art. 9 del Regolamento comunale degli impianti esprime una netta “preferenza” per il co-siting; - che, in quest’ottica, impone all’operatore – nel caso di antenna esistente nelle immediate vicinanze – il deposito di una relazione tecnica che attesti l’impossibilità vera e propria di collocare il nuovo impianto in co-siting;- che è per conseguenza inaccettabile la prescrizione, quale obbligo cogente, di dimostrare l’impossibilità assoluta di collocazione delle strutture in co-siting; - che, nel rispetto dei criteri generali di localizzazione, l’Ente locale non può interferire con le legittime valutazioni economiche delle Società del settore esigendo l’avallo di studi tecnici approfonditi, non richiesti dalla pertinente normativa primaria già richiamata;- che la relazione tecnica di supporto alla delocalizzazione – prodotta dalla parte ricorrente – non può essere invalidata adducendo il mancato approfondimento di alcuni profili tecnici e il dato fattuale della “poca distanza” all’impianto esistente, trattandosi di elementi che esulano dalla competenza specifica attribuita ai Comuni; (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I sentenza n. 879 del 21 settembre 2018).”

Controdeduzione all’Osservazione 9

Le osservazioni all’art. 6, co. 5, NON SONO ACCOGLIBILI.

Quest’Ente non si arroga alcun diritto di richiedere o imporre il co-siting, bensì ribadisce un concetto già espresso dal Codice delle Telecomunicazione e dalla normativa regionale che chiede di valutare esso stesso, ove possibile, la co-ubicazione.

Inoltre, a ben vedere, l’art. 50, D.lgs. 259/2003, che fa generico riferimento ad Autorità **competenti**, giammai preclude alcunché in merito alla facoltà dei comuni, ribadendo un onere già espresso a livello sovraordinato che richiede la prioritaria valutazione dell’opzione co-locazione (“*strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico*”, come da sentenza citata dal Gestore stesso, Cons. St. n. 1431/2007) degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione e esigenze di copertura, conformemente alla prerogativa sottesa alla gestione del territorio e minimizzazione dell’esposizione dei cittadini, nonché alla prevenzione di un’inutile ed evitabile proliferazione a selva delle installazioni. E tutto ciò, ovviamente, è valido nei limiti in cui rimanga ferma ed efficace l’offerta di copertura. L’auspicio del legislatore è chiaramente quello di sottrarre – per quanto possibile – la determinazione circa l’accoglimento di più gestori sulla medesima infrastruttura passiva dal novero delle libere politiche di concorrenza aziendale, naturalmente tese a frapporre ostacoli nell’altrui fruizione delle stesse opere.

A chiosa, poi, si precisa che il regolamento incoraggia e non impone alcunché, né aggrava, l’iter autorizzativo con la richiesta di atti prodromici e motivanti. L’incoraggiamento risponde a ratio di buon governo del territorio, il quale implica l’attività tesa a stimolare lo sviluppo della rete scongiurando l’inutile consumo di suolo, una sovrapposizione evitabile di tralicci, una dislocazione disomogenea degli impianti, ecc., con tutto ciò che ne deriva in termini di tutela di interessi generali al cui presidio è preposto lo scrivente Ente. Inoltre, la richiesta di motivazioni è un atto solo eventuale, e non automatico né condizionate, insito nell’attività di dialogo che – come la giurisprudenza conviene – deve prevenire ipotesi di diniego.

10. Osservazione all’art. 6, comma 7 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

“Si evidenzia che la determinazione del canone annuo di locazione/concessione, da parte dell’organo comunale competente, non può dirsi del tutto libera. Essa deve essere ancorata alle condizioni economiche normalmente praticate nel mercato delle locazioni private. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 43 CCE, le decisioni sulle richieste dei gestori per la concessione di aree pubbliche, o private, devono rispondere a fondamentali criteri di efficienza e, soprattutto, di non discriminatorietà. La ratio di tale previsione si collega alla natura universale riconosciuta dal D.lgs. n.259/03 al servizio

che sono tenuti ad offrire gli operatori tlc, i quali, tenuto conto dell'interesse pubblico alla capillarità del servizio, devono essere incentivati a realizzare nuove infrastrutture anche in luoghi che, a rigore, suggerirebbero, in base ad un'analisi costi-benefici, di lasciare inalterata la situazione di scopertura del segnale. La legge, pertanto, nel subordinare la legittimità delle decisioni assunte dagli enti locali alla loro non discriminatorietà, fornisce un chiaro indirizzo circa il divieto, per i Comuni, di imporre, per la concessione ai gestori di aree pubbliche, condizioni economiche non allineate a quelle generalmente praticate nel mercato di riferimento. L'interesse perseguito dalla legge, con un occhio alle logiche di mercato, è chiaramente quello di evitare che l'universalità del servizio possa essere compromessa dalle decisioni arbitrariamente assunte dalla stessa PA nell'esercizio della propria libertà negoziale (come noto, sempre funzionalizzata all'interesse pubblico). D'altronde, se così non fosse, l'autorità comunale potrebbe strumentalmente adoperare la propria disciplina secondaria di settore (fondata sul criterio della preferenzialità) al fine di paralizzare l'implementazione del servizio pubblico essenziale nell'ambito territoriale di riferimento. Il gestore, che non avrebbe interesse ad acquisire l'area comunale a condizioni deteriori rispetto a quelle generalmente praticate, neanche sarebbe legittimato a presentare un'istanza per una localizzazione extra piano (la quale, in ragione della formale violazione di una sterile preferenzialità, sarebbe inevitabilmente destinata al diniego). La previsione che segue sarebbe da espungere in toto perché mal si concilia con il principio di semplificazione del procedimento autorizzatorio delle TLC e potrebbe comportare gravi ritardi nell'iter di concessione delle aree indicate a Piano.

Si evidenzia, d'altronde, che la concessione delle aree da destinare alla realizzazione di infrastrutture per tlc non richiede il previo esperimento dell'evidenza pubblica, ben potendo l'obiettivo della par condicio tra gli operatori essere perseguito mediante la condivisione delle infrastrutture. "La particolare condizione dei beni oggetto dell'installazione delle infrastrutture ne comporta, inoltre, la giuridica sottrazione alle procedure (gare) finalizzate alla selezione competitiva del soggetto assegnatario, le quali, a ben vedere, si porrebbero in chiara antitesi con il principio di parità di fruizione, indistintamente garantito a tutti i soggetti qualificati, allo scopo di agevolare la più ampia diffusione del servizio presso la comunità degli utenti. Principio, quest'ultimo, che può del resto essere desunto dall'art. 89, D. Lgs. n. 259 del 2003, il quale assegna all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di imporre, "anche mediante l'adozione di specifici regolamenti", la condivisione degli impianti e delle "proprietà pubbliche o private" (1° comma), "compresa la co-ubicazione fisica" (2° comma), così da escludere che l'attribuzione delle risorse infrastrutturali possa avvenire secondo logiche e meccanismi concorrenziali (che determinerebbero inevitabilmente una restrizione delle possibilità di accesso al servizio offerte agli utenti)" (TAR Trieste, sent. n.49/2019)."

Controdeduzione all'Osservazione 10

Le osservazioni all'art. 6, co. 7, NON SONO ACCOGLIBILI.

L'Ente è vincolato al solo rispetto del canone unico patrimoniale (CUP).

Il comma 5 *ter* dell'art. 40 del D.L. 77/2021, aggiunto in sede di conversione in legge (legge 108/2021), ha previsto l'introduzione del nuovo comma 831-bis alla norma istitutiva del canone unico patrimoniale, legge 160/2019. La disposizione richiamata prevede una tariffa *ad hoc* per le occupazioni realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali, ad esempio, stazioni radio, ripetitori e impianti per la telefonia mobile, fissata nella misura di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio, non modificabile dagli enti.

Il canone così calcolato prescinde dalla superficie realmente occupata dall'impianto e si differenzia ulteriormente da quello previsto per l'occupazione con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, disciplinato dal comma 831.

A differenza di quest'ultimo viene, infatti, prevista una tariffa forfettaria, senza alcuna possibile modulazione collegata al numero delle utenze servite.

Il comma 819 stabilisce quale presupposto impositivo del canone *“l’occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti”*; negli altri casi vale – per consolidata giurisprudenza – la disciplina privatistica delle locazioni, ferma la scelta di quest’Amministrazione di procedere alla massima valorizzazione e tutela dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento che impongono procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del contraente secondo criteri tecnico-economici più vantaggiosi in relazione al pubblico interesse onnicomprensivamente considerato. La concorrenza che si verrebbe ad ingenerare non è tale da tagliare fuori dal mercato i Gestori non aggiudicatari, i quali dovranno e potranno co-ubicarsi sull’impianto installato dal contraente principale sino a esaurimento dei livelli di fondo elettromagnetico disponibili. Colmati quest’ultimi e rilevata l’esigenza di sviluppo del gestore escluso, si provvederà nell’eventualità ad aggiornare il piano di rete di concerto con il licenziatario estromesso.

11. Osservazione all’art. 6, comma 8 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

“Si ribadisce che non possono essere imposte tecnologie e modalità realizzative; valga il richiamo al principio di neutralità tecnologica di cui all’art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i. , inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre, tantomeno in fase di progettazione esecutiva;”

Controdeduzione all’Osservazione 11

Le osservazioni all’art. 2, co. 4, e art. 6, co. 8, possono essere trattate congiuntamente e NON SONO ACCOGLIBILI . Vedi a tal proposito Controdeduzione all’Osservazione 5.

ARTICOLO 7 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

1. Per l’installazione degli impianti di cui al presente Regolamento ci si dovrà ispirare a criteri di:
 - a) minima invadenza visiva dei nuovi elementi tecnologici e massimo rispetto della lettura del quadro percettivo costituente lo scenario urbano in cui si colloca l’impianto da installare. in tale ottica la collocazione dei nuovi impianti viene valutata verificandone la non visibilità, per quanto possibile, dagli spazi pubblici e la non interferenza percettiva con gli edifici di valore storico-monumentale.
 - b) massima concentrazione di più soggetti gestori (con particolare riferimento alle stazioni radio base per telefonia mobile) su un unico impianto al fine di contenerne il numero e comunque ridurre la proliferazione.
 - c) massima mimetizzazione degli impianti privilegiando scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l’impatto visivo dei manufatti e delle strutture evitando l’impiego di superfici metalliche riflettenti.
 - d) Inoltre dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:
 - e) installazioni in aree attrezzate per lo sport, la ricreazione, il parcheggio e/o in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra;
 - f) alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l’illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici, ecc.) prevedendo a carico dei licenziatari le eventuali sostituzioni funzionali all’utilizzazione.
 - g) grandi spazi a verde e zone per la viabilità e relative fasce di rispetto comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;

Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo.

Le apparecchiature a terra esistenti dovranno essere schermate, ove possibile e se richiesto,

attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio. Le apparecchiature a terra di nuova costruzione dovranno essere preferibilmente interrato, ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali.

2. Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio specifico nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio del provvedimento abilitativo alla realizzazione dell'impianto dovuto ai sensi degli artt. 43 e ss., d.lgs. 259/2003 e s.m.i..

12. Osservazione all'art. 7 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

“La maggior parte dei contenuti di tale articolo non può essere accettato e deve essere rivisto.

Quanto ai contenuti riferiti alle soluzioni definite minima invadenza visiva dei nuovi elementi tecnologici; massimo rispetto della lettura del quadro percettivo; soluzioni a palo in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo “si osserva che il Comune non può imporre modalità realizzative e soluzioni progettuali; questa disposizione contrasta con il principio di semplificazione, cui si correla la necessaria tassatività dei documenti da porre a corredo delle istanze/s.c.i.a. e valga anche il richiamo al principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i., inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre.

Il Comune non può imporre misure volte a mitigare l'impatto visivo degli impianti; solo ove l'intervento sia da realizzare in area vincolata, sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. n.42/04, è possibile l'imposizione di misure mitigative, da concordare con la soprintendenza nell'ambito del procedimento a ciò deputato. ...il procedimento di cui all'art. 87, d.lgs. n. 259/2003, sostituisce e assorbe il procedimento abilitativo edilizio, e conseguente assorbe tutti gli elementi necessari nel suo ambito, ivi compresa l'esame di impatto paesistico. Inoltre, come già osservato, dagli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, si evince che sono fatti salvi solo i procedimenti a tutela di <<beni ambientali>>, ossia di beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico, e non i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio a prescindere dall'esistenza di un vincolo specifico» (Cons. St. sent. 7943/2009).”

Controdeduzione all'Osservazione 12

Controdeduzione alle osservazioni all'art. 1, co. 1, e art. 7 del Regolamento.

Le osservazioni all'art. 1, co. 1 NON SONO ACCOGLIBILI. Si veda a tal proposito la controdeduzione all'Osservazione 1.

Per quanto attiene alle osservazioni mosse all'art. 1, co. 1, punto b) e c), e con esso all'art. 7, invece, si segnala come le accortezze richieste prescindano dalla insistenza di vincoli paesaggistico-ambientali e sono volte alla tutela del territorio nel complesso, dell'impatto visivo e della qualità e del pregio dei luoghi di per sé stessi. Anzi, l'articolo inerisce proprio tutta quella serie di circostanze nelle quali l'installazione avviene fuori da aree vincolate, ma pur sempre significative per il valore che rivestono dal punto di vista sociale, economico, turistico, paesaggistico locale, etc. Aspetti rilevanti alla luce di una corretta, ragionevole, ordinata e funzionalizzata azione di pianificazione territoriale di prossimità per uno sviluppo armonico e virtuoso dell'area.

Neppure è vero che tali prescrizioni debbano per forza essere formulate in seno all'atto autorizzativo, dovendo il Gestore, sulla scorta già solo della presente disposizione, adottare – nei limiti della ragionevolezza e valutate le peculiarità della circostanza ed il valore dell'ambiente – ogni accorgimento utile per l'inserimento discreto degli impianti nel contesto naturalistico ed urbano, recependo le linee d'indirizzo e le prescrizioni regolamentari nei documenti di progettazione, la quale deve avvenire in armonia con il contesto e non avulsa da esso.

ARTICOLO 8 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 6, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli 4 e 5, risulti il più basso possibile, compatibilmente con l'esigenza del servizio espletata.

13. Osservazione all'art. 8 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

“Il rispetto e la verifica sull'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è di competenza esclusiva dell'Arpa che la esegue nel rispetto della normativa vigente ed in caso di parere favorevole ARPA è alquanto improbabile che il Comune possa muovere contestazioni su questo specifico aspetto.”

Controdeduzione all'Osservazione 13, all'Osservazione 15 e all'Osservazione 18

Le osservazioni agli artt. 5, 8, 9, co. 2, e 14 del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI e possono essere trattate congiuntamente.

Nessuna normativa, infatti, osta a che l'Ente Locale approfondisca le verifiche (se) svolte dall'ARPA, esercitando così azioni di governo e monitoraggio del territorio.

In più, con riferimento puntuale a quanto osservato rispetto alla prescrizione normativa circa il rispetto dei limiti di emissione, occorre rappresentare che la richiesta risponde a esigenze di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'ente locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere di rispettare i livelli di fondo o di effettuare controlli interviene ad impianto già autorizzato e installato.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare le installazioni e gli impianti alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze delle aree oggetto di nuova pianificazione.
2. I Gestori devono eseguire il monitoraggio dell'impianto per la verifica del rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti, secondo un proprio programma di autocontrollo;
3. L'Amministrazione comunale istituisce un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettromagnetici, operanti tra 100 KHz e 300 GHz al fine di collaborare con la Regione e l'ARPAS. Tale documento costituirà allegato della pianificazione delle localizzazioni di cui all'art.16.

14. Osservazione all'art. 9, comma 1 - CONTROLLI

“Le SRB hanno carattere di pubblica utilità e sono assimilabili ad opere di urbanizzazione primaria e quindi realizzabili in tutte le parti del territorio. Inoltre, secondo l’indirizzo consolidato è preclusa ai Comuni la specifica individuazione delle aree del territorio destinate ad ospitare gli impianti di tlc; “Sono legittimi i regolamenti comunali che individuano aree interdette alla installazione degli impianti sono da censurare le previsioni regolamentari che individuano specificamente solo le aree in cui è ammessa installazione” (TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. n.6568 del 12.06.2018). “...è illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare (TAR Catania, sent. n.140/02).”

Controdeduzione all’Osservazione 14, all’Osservazione 3 e all’Osservazione 8

Le osservazioni mosse agli artt. 1, co. 2, 6, co. 3, e 9, co. 1, del regolamento NON SONO ACCOGLIBILI e possono essere trattate congiuntamente. Vedasi a tal proposito le Controdeduzioni all’Osservazione 3.

15. Osservazione all’art. 9, comma 2 - CONTROLLI

“Il controllo periodico che vorrebbe effettuare il Comune sui campi elettromagnetici deve ex lege essere realizzato mediante l’ausilio esclusivo di ARPA, senza alcun coinvolgimento di soggetti terzi (art. 14 L.36/01).”

Controdeduzione all’Osservazione 15, all’Osservazione 13 e all’Osservazione 18

Le osservazioni agli artt. 5, 8, 9, co. 2, e 14 del Regolamento NON SONO ACCOGLIBILI e possono essere trattate congiuntamente. Vedasi a tal proposito Controdeduzione a Osservazione 13.

16. Osservazione all’art. 9, comma 3 - CONTROLLI

“Per le SRB valgono gli elenchi previsti dalla normativa (catasto impianti) ed inoltre l’Ente non può pubblicare le schede radio del gestore unitamente ad altri dati sensibili e di proprietà industriale e commerciale; l’eventuale ostensione di tali documenti potrà solo essere assentita volta per volta, su specifiche richieste, e all’esito del procedimento di cui agli artt. 22 e ss l.241/90, con il coinvolgimento attivo del gestore interessato.

Inoltre, in merito agli elenchi degli impianti il comune può fare riferimento ai piani di sviluppo dove sono inseriti i siti esistenti e le nuove aree di interesse per ulteriori nuovi impianti, in merito alle caratteristiche radio elettriche vale quanto già detto e quindi si rimanda al catasto previsto dalla normativa.”

Controdeduzione all’Osservazione 16

Le osservazioni all’art. 9, co. 3, NON SONO ACCOGLIBILI.

Alcuna informazione riservata sarà divulgata. L’Ente non diffonderà le schede radio del gestore, bensì si doterà di schede esplicative dell’impianto con informazioni generiche (localizzazione, coordinate, tipo di ubicazione, via, gestori ospitati, nome del proprietario dell’impianto, etc.) al fine di produrre un albo (*rectius*, catasto) che agevoli l’interlocuzione e l’identificazione dei soggetti operanti sul proprio territorio, nonché il reperimento delle informazioni anche a distanza di anni. Neppure è titolato il Gestore licenziatario a sindacare l’opportunità o meno di dotarsi di strumenti volti a velocizzare, digitalizzare e riorganizzare la mole di informazioni e dati parcellizzati tra i diversi Enti od Organismi competenti in materia: nella fattispecie, infatti, parrebbe paradossale che l’Ente deputato ad autorizzare gli impianti possa essere il solo a difettare di apposito albo/catasto/elenco dettagliato degli impianti esistenti che permetta la riferibilità puntuale degli stessi, anche ai fini della riscossione crediti. A ben vedere non esiste attualmente un catasto regionale o nazionale o presso l’ARPA Regionale che sia ricognitivo unitamente degli impianti esistenti, delle tecnologie ospitate e dei documenti amministrativi e civilistici prodromici alla costruzione, sicché si rende necessario dotarsi a

livello locale di uno strumento di supporto gestionale onnicomprensivo che agevoli il monitoraggio, l'aggiornamento e l'istruttoria di opere esistenti o in itinere.

ARTICOLO 12 - IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE

1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base - SRB) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione dell'impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a 120 giorni.
2. La realizzazione di impianti temporanei può essere prevista:
 - a) Per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
 - b) A servizio di esigenze stagionali, emergenziali o di sicurezza;
 - c) Per eventi, spettacoli e altre manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - d) Per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato, sussistendone la necessità e l'urgenza;
 - e) Per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
3. Gli impianti temporanei non sono soggetti per la loro installazione ai medesimi obblighi previsti per gli impianti fissi con riferimento al dovere di osservanza del Piano comunale triennale di localizzazione. Dovrà comunque essere rispettato il principio di preferenza di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile comunale.

17. Osservazione all'art. 12, commi 1 e 2 - IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE

“Commi da 1 a 2: La fattispecie degli impianti temporanei è integralmente disciplinata dall'art. 47; il regolamento potrebbe solo limitarsi a previsioni derogatorie, sempreché le stesse siano volte a stabilire ulteriori forme di semplificazione e non aggravii procedurali.

Comma 3: si ribadisce che l'indicazione di realizzare gli impianti su aree pubbliche lascia comunque impregiudicata la possibilità, per il gestore, di utilizzare aree private, laddove le prime non risultino concretamente utilizzabili per il soddisfacimento delle esigenze di copertura (cfr. Cons. St., sent. n.213/2021); in ogni caso, è onere dell'autorità comunale dimostrare - al fine di giustificare un diniego per una localizzazione su area non preferenziale - l'idoneità tecnica, per il soddisfacimento delle esigenze di copertura, della soluzione indicata in via preferenziale (cfr. TAR Venezia, sent. n.401/2021).”

Controdeduzione all'Osservazione 17

Le osservazioni all'art. 12 NON SONO ACCOGLIBILI perché non sottintendono alcuna richiesta puntuale ed anche perché l'articolo già è in linea con l'attuale normativa CEE, tenendo conto perciò del nuovo disposto dell'art. 47, d.lgs. 259/2003.

ARTICOLO 14 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.
2. La comunicazione è inviata all'ARPAS e all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato l'atto autorizzativo, per le verifiche di competenza.

18. Osservazione all'art. 14 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Comune di Quartu Sant'Elena – Provincia di Cagliari
Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
Servizio Gestione Patrimoniale
070 86012401 - Mail r.cossu@comune.quartusantelena.ca.it
Sito: www.comune.quartu.ca.it

“Il gestore procederà all’attivazione del proprio impianto nel pieno rispetto di tutto quanto prescritto nel parere dell’Arpa.

Le attività finalizzate alla regolamentazione dei limiti e degli obiettivi di qualità in materia di controllo e monitoraggio, ivi previste in aggiunta ovvero a supporto di quelle di ARPA appaiono in contrasto con le disposizioni di legge sia quella previste dalla L.36/2001 e dal DPCM di attuazione 8.7.2003. Esse comunque non potranno incidere sull’attività che istituzionalmente la normativa ha affidato ad ARPA. Il gestore deve rispettare esclusivamente i limiti previsti dalla normativa di settore. Il Comune non può effettuare valutazioni radio-protezionistiche che si vadano a sovrapporre a quelle già espletate da ARPA; il Comune non ha competenza in materia di rapporti tra esposizioni elettromagnetiche e tutela della salute collettiva.

La valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato” (T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 237; T.A.R. Catania, Sez. I, 30 marzo 2020, n. 236; Id., 26 novembre 2019, n. 2858).”

Controdeduzione all’Osservazione 18, all’Osservazione 13 e all’Osservazione 15

Le osservazioni agli artt. 5, 8, 9, co. 2, e 14 del Regolamento NON SONO ACCOGLIBILI e possono essere trattate congiuntamente. Vedasi a tal proposito Controdeduzione a Osservazione 13.

ARTICOLO 16 – PIANIFICAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale, ciascun gestore può presentare **entro il 31 marzo di ogni anno** all’Amministrazione Comunale, il proprio **Piano annuale di Localizzazione** (c.d. “piano di rete” o “piano di sviluppo”), contenente la documentazione stabilita con specifico atto del dirigente competente, rappresentativo di tutti gli impianti esistenti in esercizio e, eventualmente, illustrativo delle nuove installazioni fisse da realizzare negli anni successivi.
2. Sulla base dei singoli piani annuali di localizzazione trasmessi dai gestori, il Comune provvede ad aggiornare periodicamente il proprio Piano comunale triennale delle localizzazioni degli impianti di tele radiocomunicazioni, allegato al presente Regolamento tenendo conto delle esigenze manifestate dai Gestori e di quelle dell’Amministrazione.
3. Obiettivo della pianificazione è quello di garantire il miglior inserimento degli impianti, per le finalità di cui al punto precedente, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai soggetti gestori di concerto con l’Amministrazione Comunale, anche attraverso la condivisione di siti e l’individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili pubblici.

ARTICOLO 18 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE TRIENNALE DELLE LOCALIZZAZIONI

1. Qualora uno o più soggetti gestori non presentino il Piano annuale di localizzazione entro il termine assegnato, le richieste relative a nuove installazioni che pervengano entro il termine triennale di vigenza del Piano comunale, non potranno essere accolte, salvo congrua motivazione circa l’urgenza e la sopravvenuta necessità della nuova installazione.
2. La vigenza del Piano comunale triennale può essere rinnovata con nuova delibera del Consiglio Comunale alla scadenza del termine di tre anni dalla sua precedente approvazione in Consiglio.
3. Qualora più soggetti gestori propongano le medesime localizzazioni che, per la loro specifica ubicazione, risultino incompatibili con impianti già esistenti o con installazioni contemplate in altri piani, l’Amministrazione Comunale propone la condivisione dei siti interessati e, ove ciò non sia possibile, procede seguendo il criterio della precedenza sulla base della comparazione delle esigenze comprovate dal Gestore di localizzare l’impianto in quel determinato sito al fine di garantire la qualità del servizio di telecomunicazione.

4. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie gli adeguamenti tecnologici di tutti gli impianti non sono oggetto di valutazione del GTV.

19. Osservazione all'art. 16 – PIANIFICAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI e all'ARTICOLO 18 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE TRIENNALE DELLE LOCALIZZAZIONI

“Il Piano di Rete Comunale, se costituisce uno strumento di per sé legittimo (astrattamente rispondente a criteri di razionalità amministrativa connessi all'esigenza di introdurre forme di interlocuzione preventiva sul versante della compatibilità urbanistica delle future installazioni (cfr. TAR Napoli, sent. n.1708/05 e sent. n.3559/05), non possono essere disciplinati, con strumento regolamentare, in modo tale da incidere sul regolare andamento dei procedimenti di cui al D.lgs. 259/03, secondo la disciplina, di rango primario, ivi delineata, come noto ispirata ad esigenze di massima speditezza e semplificazione. La giurisprudenza ha affermato che “Il Piano delle installazioni non è di per sé illegittimo Tuttavia, non si può subordinare l'installazione degli impianti alla previa approvazione del Piano perché non si può vanificare la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge ... nel caso di specie, ci si riferisce ad un piano che deve essere predisposto e presentato dal gestore: per giurisprudenza costante “in materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.lgs. 259, l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'art. 13 mod. A ... (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. n.2051/2018; in senso analogo, Consiglio di Stato, sez. III, 9 luglio 2018, n.4189; TAR Piemonte, sez. I, 29 ottobre 2018, n.1166). La presentazione di un programma annuale delle installazioni non rientra tra di documenti previsti dall'all. 13 mod. A” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. n.2440/2019).

Inoltre, dovranno essere espunte dal regolamento tutte le richieste ultronee inerenti la documentazione da consegnare a corredo del programma di sviluppo e significando che deve essere consegnato solo quanto prescritto dalla normativa di settore anche perché tutto ciò che non è prescritto dalla normativa risulterebbe in contrasto con le disposizioni normative sulla semplificazione e non aggravio del procedimento nonché in contrasto con la nozione stessa del programma che dovrebbe limitarsi ad una indicazione degli impianti esistenti, dei quali l'Ente comunale possiede già tutta la documentazione.

Non è neppure ragionevole imporre al gestore l'onere di indicare, per gli impianti di futura realizzazione, quanto preteso in specifici punti di tale articolo e che dovrebbe essere limitato esclusivamente alla indicazione dell'areale di ricerca.

Il Comuni non possono opporre aggravamenti del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rispetto a quanto previsto dagli artt. 87 e ss., d.lg. n. 259 del 2003 o comunque adempimenti procedurali gravosi o irragionevoli (TAR Roma, sent. n.296/2017).”

Controdeduzione all'Osservazione 19

Le osservazioni agli artt. 16 e 18 NON SONO ACCOGLIBILI.

Il regolamento espressamente richiede la previa trasmissione dei piani di rete dei Gestori ai fini dell'adeguamento o della predisposizione costante degli elaborati. **La loro previa trasmissione non è condizione per l'autorizzazione.**

V'è da dire, tuttavia, che la mancata presentazione dei piani di rete non osta assolutamente all'accoglimento della domanda laddove questa importi nuovi impianti che ricadano nei siti messi a disposizione dall'Ente a valle dell'iter partecipato svolto con la presente attività di produzione amministrativa. Diversa è la questione se l'istanza prevede localizzazioni in aree ultronee rispetto a quelle indicate nel piano come disponibili in esito ad un procedimento nel quale il licenziatario istante non ha partecipato. In questo caso, infatti, l'istanza non è meritevole di diniego *in re ipsa*, non essendo la comunicazione dei piani di rete condizione per l'autorizzazione, come detto, ma è

altrettanto vero che la domanda non godrà di iter particolarmente celeri (anche più brevi rispetto ai tempi dell'art 44 e ss., d.lgs. 259/2003) come invece è ragionevole che accada per quelle che, a contrario, si pongono in linea con le previsioni localizzative del piano.

L'osservazione proposta, inoltre, trascura le esigenze sottese ad un adempimento largamente praticato sul territorio nazionale e che, peraltro, non è tale da aggravare in maniera sensibile l'iter autorizzativo o il processo di sviluppo della rete, anzi, ne sono il lontano preludio e sono volte ad accelerarlo più di quanto non faccia già la legge. Ebbene questo adempimento è volto a SEMPLIFICARE oltremisura l'iter autorizzativo, lungi dall'ostacolarlo, donando certezze anche di medio-lungo periodo a tutti gli attori coinvolti. Ovviamente tutti coloro che si disinteressano di partecipare al processo partecipativo non potranno contestare il contenuto degli elaborati ex post, i quali sono attuativi di apposita previsione legislativa che abilita alla pianificazione, regolamentazione e programmazione DI CONCERTO con gli attori coinvolti, onerati di parteciparvi attivamente.

Non si possono, infine, addurre gli scopi di semplificazione per trascurare il potere di programmazione ex lege riconosciuto e far passare in secondo piano la gravità e le conseguenze del disinteresse, il quale invero lede esigenze di pari ordine rispetto a quelle di infrastrutturazione, quali quelle sottese alla tutela del pregio paesaggistico e naturalistico del territorio, al buon andamento dell'azione amministrativa, dell'ordine pubblico, ecc. Semplificare, infatti, non è sinonimo di sovraordinare.

A dispetto poi di quanto inteso dal portatore di interesse, le previsioni non recano alcun obbligo/onere periodico e specifico a carico dei Gestori. A contrario la PA si riserva di poter richiedere, una tantum, ai Gestori, nell'ottica di una proficua e leale collaborazione, documenti sintetici ricognitivi degli impianti attivi in concomitanza con circostanze eccezionali che impongano tale attività d'indagine.

Parimenti, debbono essere respinte tutte le osservazioni in punto di dettaglio delle informazioni richieste atteso che queste servono per meglio assecondare e pianificare lo sviluppo efficiente ed efficace della rete.

Con riferimento al Regolamento meglio specificato in oggetto, la Scrivente intende formulare le seguenti osservazioni, così come già richiesto con nota del 12/05/2023:

20. Osservazione all'art. 6 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

All'art.6 relativamente alla dislocazione degli impianti nel territorio comunale concordata tra l'Amministrazione Comunale e i gestori secondo un programma triennale, si precisa che tale concertazione potrà aversi solo per i futuri impianti e sempre che rispetti le esigenze di copertura dell'Operatore a favore degli utenti fissi a cui viene fornito servizio.

Inoltre, in riferimento alla possibilità prioritaria di co-ubicazione fisica degli impianti, si puntualizza che per i beni immobili appartenenti al demanio pubblico e rientranti tra quelli indisponibili, andrà esclusivamente applicato il C.U.P. di cui al comma 831bis dell'art. 1 della Legge 160/19;

21. Osservazione all'art. 7 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

All'art.7, relativamente alla mitigazione visiva degli interventi e all'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, si fa presente che, trattandosi di impianti tecnologici, per loro natura non potranno assumere caratteristiche tali da ridurre la capacità di copertura in termini di altezze e visibilità, dovendo gli stessi - per ovvie ragioni di irraggiamento del segnale - sveltare rispetto alle quote massime degli edifici circostanti; anche in caso di co-ubicazione tali limitazioni potrebbero risultare di non facile attuazione in ragione del posizionamento delle antenne, in alcuni casi anche di dimensioni diverse, a quote differenti; la dislocazione, poi, in specifiche aree o su determinati supporti esistenti, evidenzia l'intento di prevedere la realizzazione degli impianti in zone prettamente esterne all'abitato, con ciò limitando la possibilità di fornire un'idonea copertura al centro cittadino.

22. Osservazione all'art. 9 - CONTROLLI

All'art.9, invece, oltre all'irretroattività della previsione regolamentare, si ribadisce - in virtù della caratterizzazione degli impianti di comunicazioni elettroniche quali opere di urbanizzazione primaria - l'inapplicabilità della stessa, in quanto lascerebbe all'Amministrazione comunale la facoltà di verificare le installazioni e gli impianti alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze delle aree oggetto di nuova pianificazione.

Controdeduzioni alle Osservazioni 20, 21 e 22

Le osservazioni agli artt. 6, 7 e 9 NON SONO ACCOGLIBILI poiché non recano alcuna istanza specifica e puntuale, ma importano dichiarazioni d'auspicio, da un lato, oppure, dall'altro, si presentano come pleonastiche e tautologiche rispetto a quanto già sopra espresso o rispetto al regolamento stesso, il quale dettaglia una normativa comunale il cui spirito è sovrapponibile rispetto a quello della legislazione sovraordinata richiamata dal Gestore e/o dalla giurisprudenza maggioritaria, con la quale sicuramente ci si pone in linea.

23. Osservazione all'art. 14 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

In merito a quanto previsto all'art. 14, si fa presente che il Comune non può stabilire un termine temporale entro cui l'Operatore è tenuto a comunicare l'attivazione degli impianti dal momento che la normativa nazionale non prevede nulla in merito.

Controdeduzioni all'Osservazione 23

Con riferimento alle osservazioni mosse all'art. 14, le stesse **NON SONO ACCOGLIBILI** in quanto la richiesta regolamentare risponde, come già detto, ad esigenze (legittime e non vietate da alcuna legge sovraordinata) di governo attivo e consapevole del territorio, prerogative irrinunciabili dell'ente locale, il quale ha cura anche dei livelli di servizio presenti sul territorio, ed è interessato a sollecitare i soggetti privati chiamati ad infrastrutturarne l'area ed a e monitorarne l'operato. La richiesta peraltro non lede alcun principio di semplificazione e velocizzazione atteso che l'onere interviene ad impianto già autorizzato e installato.

24. Osservazione all'art. 16 - PIANIFICAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI

In riferimento all'art. 16, si ritiene illegittima la prescrizione di fornire documentazione non prevista ex lege in quanto "stabilita con specifico atto del dirigente competente".

Controdeduzioni all'Osservazione 24

Le osservazioni all'art. 16 **NON SONO ACCOGLIBILI** per le stesse ragioni sopra esposte con riferimento al medesimo articolo in contestazione. Vedasi a tal proposito Controdeduzione all'Osservazione 19.

ARTICOLO 17 - GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

1. Per garantire una efficace valutazione tecnico-amministrativa dei Piani di rete annuali trasmessi dai gestori e l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione. (GTV).
2. Il GTV è coordinato dal dirigente competente ed è costituito dai Dirigenti dei Settori coinvolti o loro delegati.
3. Il GTV, ricevuti i singoli piani di rete nei termini di cui sopra, se necessario elabora l'aggiornamento periodico del Piano comunale triennale di localizzazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. Alla conferenza dei servizi potranno essere invitati a partecipare, mediante i loro rappresentanti, tutti i gestori della telefonia mobile.

25. Osservazione all'art. 17

In relazione all'art. 17, si osserva la mancanza di un termine certo entro cui deve intervenire l'approvazione del Piano e di talché possa essere invocato il silenzio assenso in caso di inerzia dell'amministrazione.

Controdeduzioni all'Osservazione 25

Le osservazioni all'art. 17 **NON SONO ACCOGLIBILI** poiché il termine ultimo per l'approvazione da cui discende il silenzio assenso è stabilito dal d.lgs. n. 259/2003.

**OSSERVAZIONI ALLE RICHIESTE DI AREA DI RICERCA DISTINTE PER OPERATORE
(CODICE ID NUMERO COLOR ARANCIO + A)**

ID	OPERATORE	Code	Name	Annotazioni	Lat	Lon	CONTRODEDUZIONI
1A	INWIT	I889CA	QUARTU-PITZ'E SERRA_2	AREA DI RICERCA	39.246166667	9.201416667	Richiesto in sito privato. NON PUO' ESSERE INSERITO. L'impianto temporaneo avrebbe dovuto essere rimosso dal 2009 e trasferito presso il Velodromo comunale un sito già inserito in cartografica come sito "Utilizzabile" nella tavola 4 pubblicata per l'aggiornamento del Piano (punto N 6).
2A	INWIT	I887CA	S. Isidoro 2	AREA DI RICERCA	39.249722222	9.265833333	Richiesta in sito privato. Priorità localizzazione SRB in aree di proprietà pubblica. Necessario spostare il punto di 680 mt, F 15 P 814(part) in coord lat 39.244716906335526, lon 9.27047912031412
3A	INWIT	I878CA	QUARTU PRINCIPESSA IOLANDA	AREA DI RICERCA	39.239944	9.195638	Richiesta in sito privato. Priorità localizzazione SRB in aree di proprietà comunale. Necessario spostare il punto di 130 mt in coord lat 39.23945947604054, lon 9.197055995464323 (n. 4 tav 4 aggiornamento Piano in pubblicazione)
4A	INWIT	I877CA	Quartu stadio IS ARENAS	AREA DI RICERCA	39.23163	9.18248	Area di proprietà comunale. Si conferma la possibilità di Co-ubicazione-co-siting essendo un sito già inserito in cartografica come sito "Utilizzabile" nella tavola 3 pubblicata per l'aggiornamento del Piano (punto N 2)
5A	INWIT	I876CA	QUARTU Comune	AREA DI RICERCA	39.241195	9.185916	Area di proprietà comunale. Si conferma la possibilità di Co-ubicazione-co-siting essendo un sito già inserito in cartografica come sito "Utilizzabile" nella tavola 2 pubblicata per l'aggiornamento del Piano (punto N 3)
6A	INWIT	I871CA	REM-2.2-CA-2	AREA DI RICERCA	39.241146538	9.204719349	Area di proprietà comunale in concessione. Necessario spostare il punto di 50 mt nel Parcheggio di Via Pitz'e Serra in coord lat 39.24108242218617, lon 9.204200729727743 essendo un sito già inserito in cartografica come sito "Utilizzabile" nella tavola 4 pubblicata per l'aggiornamento del Piano (punto N 5)
7A	INWIT	I870CA	REM-2.2-CA-1	AREA DI RICERCA	39.236688423	9.175738826	Richiesta in sito privato. Da spostare nel nuovo sito individuato nel parcheggio della chiesa di Santo Stefano lungo via Parini (sito "Utilizzabile" n. 1 della tavola 2 pubblicata per l'aggiornamento del Piano) distante circa 120 mt
8A	INWIT	I830CA	PITZ'E SERRA (IN OTTENIMENTO PERMESSI)	AREA DI RICERCA	39.246048	9.2	Immobile di proprietà comunale. Si conferma la possibilità di Co-ubicazione-co-siting essendo un sito già inserito in cartografica come sito "Utilizzabile" nella tavola 4 pubblicata per l'aggiornamento del Piano (punto N6)
9A	INWIT	I863CA	SS125 Simbirizzi	AREA DI RICERCA	39.266536713	9.222777367	Sito fuori dal territorio comunale
10A	OPNET	SARF 1		AREA DI RICERCA	39.225579	9.246062	Ipotesi di localizzazione interna alla fascia dei 150 mt dal Rio Foxi, sotto tutela Galasso. Necessario spostare di 110 mt il punto in coord lat 39,22475712, lon 9,24657345 (n. 7 tav 8 aggiornamento Piano in pubblicazione) nel Parcheggio Bellavista
11A	OPNET	SARF 2		AREA DI RICERCA	39.221873	9.280629	Nuovo sito privato. Priorità localizzazione SRB in aree di proprietà comunale. Necessario spostare il punto di 470 mt in coord lat 39,22545938, lon 9,28352686 (n. 8 tav 11 aggiornamento Piano in pubblicazione) nella Rotonda Mercatino Flumini
12A	OPNET	SARF 3		AREA DI RICERCA	39.217949	9.303237	Nuovo sito privato. Priorità localizzazione SRB in aree di proprietà comunale. Necessario spostare il punto di 350 mt in area di cessione Lottizzazione Santa Luria (Marini) F 61, P 772(part) coord lat 39,215199, lon 9,30152267
13A	ILIAD	CA09045_016	Quartu Via Prati	NEW SITE	39.236680	9.187200	NON PUO' ESSERE INSERITO. Nel nuovo Regolamento esiste divieto di inserimento ulteriori impianti in prossimità di scuola dell'infanzia (sito sensibile)
14A	ILIAD	CA09045_020	Quartu La Bussola	Co-ubicazione-co-siting	39.223660	9.195500	Area di proprietà comunale denominata Rotonda La Bussola. Si conferma la possibilità di Co-ubicazione-co-siting essendo un sito già inserito in cartografica come sito "Utilizzabile" nella tavola 6 pubblicata per l'aggiornamento del Piano
15A	ILIAD	CA09045_021	Quartu Sant'Elena Piazza 4 Novembre	NEW SITE	39.237917	9.192584	Le coordinate indicate da ILIAD non corrispondono a piazza IV Novembre ma all'incrocio tra via Manno e via Amsicora. Nel piano vigente l'area per posizionare SRB-torre faro è prevista in modo da illuminare il capolinea degli autobus, ma ILIAD, che aveva richiesto quel sito nel 2018, non ha mai realizzato l'impianto pur avendone tutta la possibilità. Per cui nel caso si valutasse la necessità di coprire quella zona sarebbe necessario inserirla con le coordinate lat 39.23931883625153, lon 9.19247969985008
16A	ILIAD	CA09045_022	Quartu Sant'Elena Via Diaz	NEW SITE	39.245290	9.185846	Richiesta in sito privato localizzato in prossimità di sito già esistente, a sua volta prossimo a sito sensibile. Priorità localizzazione SRB in aree di proprietà comunale. Ipotizzare spostamento in area di proprietà comunale sita in via Gozzi coordinate lat 39.246650322192096 lon 9.1837477684021
17A	ILIAD	CA09045_023	Quartu Sant'Elena Via Pierluigi da Palestrina	NEW SITE (tav.2 N. 1)	39.236029	9.175411	Richiesta in sito privato. Priorità localizzazione SRB in aree di proprietà comunale. Da spostare nel nuovo sito individuato nel parcheggio della chiesa di Santo Stefano lungo via Parini (sito "utilizzabile" n. 1 della tavola 2 pubblicata per l'aggiornamento del Piano)
18A	ILIAD	CA09045_024	Quartu Sant'Elena Via San Benedetto	NEW SITE terreno e edificio comunale piscine (in alternativa al sito CA09045_020 Quartu La Bussola)	39.231363	9.190521	NON PUO' ESSERE INSERITO, l'immobile è in concessione a privati e l'AC non ha interesse a porre in discussione la convenzione sottoscritta che, allo stato attuale, non prevede la possibilità di sublocazioni per nessuna delle parti.
19A	ILIAD	CA09045_025	Quartu Sant'Elena Via Murgia	NEW SITE	39.249700	9.1908	Richiesta in sito privato. Priorità localizzazione SRB in aree di proprietà comunale. Da spostare nel nuovo sito individuato nell'area distinta NCEU F 7 P61 a circa 550 mt con coordinate lat 39.248648750658134, lon 9.184346348047255
20A	WINDTRE	CA224	SCIAMPITA	AREA DI RICERCA	39.233862	9.19332	Nuovo sito privato. Priorità localizzazione SRB in aree di proprietà comunale. Necessario spostare il punto di 160 mt in area di cessione Lottizzazione Perda Longa 3, F 53 P 2185(part) coord 39.2332438942629, lon9.191688727587461
21A	WINDTRE	CA230	POETTO 2	AREA DI RICERCA	39.223048	9.195263	Area di proprietà comunale denominata Rotonda La Bussola. Si conferma la possibilità di Co-ubicazione-co-siting essendo un sito già inserito in cartografica come sito "Utilizzato" nella tavola 6 pubblicata per l'aggiornamento del Piano

*Il Dirigente
Dott. Raffaele Cossu*

Per il Servizio Patrimonio
Il Funzionario
ing. Roberta Porcu